

STATUTO

CASA DEL VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO E DELL'AMA - ODV

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'Organizzazione di volontariato "Casa del Volontariato Socio-Sanitario e dell'AMA - ODV", più avanti chiamata per brevità "Associazione", si uniforma ai principi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede in Via De Paoli, 19 a Pordenone.

La sede legale può essere trasferita in altra città solo con la modifica statutaria. L'Organo di amministrazione può solo deliberare lo spostamento della sede sociale all'interno del territorio comunale; i soci dovranno in questo caso essere avvisati tempestivamente del trasferimento.

L'Associazione opera a livello: Comunale, Regionale, Nazionale, Europeo ed Internazionale.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore e di seguito riportate:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- Operare per sviluppare il Volontariato in ambito sociosanitario e promuovere la salute in tutte le sue forme.
- Promuovere l'Auto Mutuo Aiuto tra persone e sostenerne i gruppi.
- Perseguire la collaborazione tra gli aderenti in particolare per la fruizione della Casa comune e per garantire l'armoniosa convivenza in essa.
- Promuovere, incentivare e sostenere la nascita e lo sviluppo di sportelli informativi sociosanitari e del cohousing sociale nei presidi pubblici e privati.
- Sensibilizzare e coinvolgere con azioni comuni, sempre sulla base di libera scelta, organizzazioni pubbliche e private, forze sociali, associazioni di familiari e di volontariato, imprese sociali e gruppi e persone singole con l'obiettivo di sviluppare le attività dell'Associazione e le sue potenzialità.
- Diffondere i valori del Volontariato, promuovendo la nascita di nuove Associazioni sostenendone le iniziative.
- Realizzare forme di sostegno a domicilio per persone in difficoltà.

- Favorire la crescita culturale, il coordinamento e l'integrazione in rete delle associazioni di volontariato, promuovendo un interscambio di informazioni e azioni.
- Promuovere attività formative a sostegno del Volontariato in campo socio sanitario; promuovere iniziative di formazione all'Auto Mutuo Aiuto in collaborazione con i Gruppi AMA.
- Promuovere incontri pubblici, conferenze, dibattiti sui contenuti e le pratiche del Volontariato sociosanitario.
- Stimolare e favorire l'avvicinarsi al mondo e alla pratica del Volontariato da parte dei cittadini.
- Promuovere e realizzare una efficace comunicazione attraverso tutti gli strumenti disponibili tra i quali: web, produzioni video-cinematografiche, libri, riviste, serate culturali, pubblicazioni, giornali, campagne pubblicitarie, attività teatrali e attività musicali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Art. 3 (Principi)

L'Associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;
- sovranità dell'Assemblea;
- parità di diritti e doveri degli aderenti.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 4 (Associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

I soci non persone fisiche sono rappresentate in seno all'Associazione dal proprio legale rappresentante o suo

delegato.

Possono aderire i minorenni, su consenso di chi esercita la patria potestà.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri associativi per presa visione diretta presso la sede dell'Associazione;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte (se persona fisica), scioglimento, recesso, mancato pagamento della quota associativa, esclusione o inattività prolungata.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 (Esercizio sociale)

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c.1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 8 (Organi sociali)

Sono organi sociali dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 (Assemblee)

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, dall'Organo di amministrazione, mediante invio ai soci di lettera semplice recapitata a mano o al proprio domicilio, email, sms e ogni mezzo informativo di cui può disporre l'associazione o mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella sede sociale, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Organo di amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o di 1/3 dei membri dell'Organo di amministrazione.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione;
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno.

Nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi dell'elezione delle cariche sociali, all'avviso di convocazione, deve venir allegato un prospetto contenente la lista dei candidati.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- fissa, su proposta dell'Organo di amministrazione, il contributo associativo annuale;
- delibera sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- delibera su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 10 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto.

La nomina spetta all'assemblea fra tutte le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c.6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Sono compiti dell'Organo di amministrazione:

- ammettere i nuovi soci;
- convocare le Assemblee;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- eleggere, al suo interno il Presidente e il Vice Presidente;
- redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario;
- redige il Regolamento dell'Associazione da proporre alla ratifica dell'Assemblea.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di consigliere, l'Organo di amministrazione provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione. Se decade oltre la metà dell'Organo di amministrazione allora si procede a nuova elezione di tutti i membri.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età ed è convocato ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 11 **(Presidente)**

Il Presidente dell'Organo di amministrazione rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. E' eletto dall'Organo di amministrazione al suo interno, insieme al Vice Presidente.

I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza, impossibilità e/o impedimento vengono assolti dal Vice Presidente, sono i seguenti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea;
- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente può sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e può aprire e gestire per conto della stessa uno o più conti correnti per l'amministrazione dei fondi patrimoniali, potendo effettuare depositi e prelievi per qualunque importo.

Art. 12
(Organo di controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 13
(Revisore legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 14
(Entrate e patrimonio)

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati nazionali ed esteri;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da beni immobili e mobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 15
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 16
(Regolamento interno)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Art. 17
(Collegio arbitrale)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 18
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Segretario verbalizzante

Marilena Pasut



Il Presidente dell'Assemblea

Ludovico Foscari W.R.

